

# Istituti “Intelligentia”

## GRUPPO JERVOLINO

Sett. *TECNOLOGICO* – Ind. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Art. Gestione dell'ambiente e del territorio

Sett. *TECNOLOGICO* – Ind. Sistema Moda – art. Tessile, abbigliamento e moda

Sett. *ECONOMICO* – Ind. Amministrazione, Finanza e Marketing

Sett. *PROFESSIONALE* – IP17 Ind. Enogastronomia e ospitalità alberghiera –

Lab. Enogastronomia- Lab. Sala e Vendita

**Angri (SA) - Corso Vittorio Emanuele, 23**

**TEL: 081-9223534 - e-mail: [intelligentiaangri7.0@gmail.com](mailto:intelligentiaangri7.0@gmail.com)**

## PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO

### Anno scolastico 2023-2024

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 425/1997 “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” (solo per le parti non abrogate)
- DPR 24 giugno 1998, n° 249, art. 2, comma 4, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- DPR 28 marzo 1999 n. 275, artt. 3 e 8, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”
- Legge 30 ottobre 2008 n.169, art. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”
- D.M. 139 dell'agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. (solo per le parti non abrogate)
- C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012
- D.Lvo. n° 62 del 13 aprile 2017 sulla "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107 del 2015.
- D.Lvo n° 66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- Nota MIUR 3050 del 4/10/2018 “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di II grado a.s. 2018-2019
- DM 769 del 26 novembre 2018 “Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019”-  
Quadri di riferimento

#### **CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI**

Le proposte di voto devono essere motivate da un giudizio espresso sulla base di un congruo numero di prove scritte, grafiche o orali, secondo quanto previsto dal contratto formativo steso in avvio di anno scolastico ed in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti. Esse devono quindi tenere nella giusta considerazione l'effettiva preparazione, il rendimento e la personalità dell'allievo.

Le proposte di voto non sufficiente devono essere motivate analiticamente, con l'esplicita individuazione delle carenze nelle conoscenze, abilità e competenze e specificando se vi sia, a giudizio del docente, la possibilità che l'allievo segua proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo.

La situazione didattica di ogni studente deve essere valutata in relazione ai livelli di partenza, agli esiti documentati in tutto l'anno scolastico, all'esame del curriculum ed in rapporto alla concreta opportunità di formazione integrativa offerta dalla scuola. È sulla scorta di tale complesso di indicatori che il consiglio di classe valuta se insufficienze non gravi, ma diffuse possono o meno

determinare una carenza nella preparazione complessiva, così da compromettere comunque la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo, dichiarando conseguentemente l'allievo non promosso

Tutte le determinazioni assunte dovranno scaturire da una decisione collegiale riportata a verbale e che tenga conto non solo degli elementi di giudizio elencati nei diversi passaggi del presente documento, ma anche della specifica personalità di ogni singolo studente valutato

Il consiglio di classe, al termine delle lezioni ed in sede di scrutinio di giugno, non può rinviare uno studente alla seconda sessione di integrazione dello scrutinio stesso con più di tre discipline insufficienti, rispetto alle quali l'allievo deve saldare il debito formativo contratto.

### **CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Tutto ciò premesso, ed al fine di omogeneizzare l'azione dei consigli di classe dei diversi indirizzi di studio, vengono stabilite le seguenti condizioni:

- **un allievo è promosso in caso di piena sufficienza in tutte le discipline;**
- **un allievo può essere promosso** qualora il consiglio di classe ritenga che possa seguire proficuamente il programma di studio dell'a.s. successivo e raggiungere gli obiettivi formativi propri delle discipline interessate in caso di
  - insufficienze non gravi (voto 5) fino a due;
  - una insufficienza grave (voto inferiore a 5)
- **il consiglio di classe può rinviare la formulazione del giudizio finale di un allievo nel caso di:**
  1. insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di quattro
  - 2.c insufficienze gravi (voto < 5) fino ad un massimo di due
  - 4 una /due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza grave (voto < 5)
  - 4.a due insufficienze gravi (voto < 5) ed una non grave (voto 5)

#### **tenuto conto dei seguenti fattori di contesto:**

- frequenza e partecipazione al dialogo educativo;
- miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto al livello iniziale;
- raggiungimento degli indicatori comportamentali assunti dal consiglio di classe come prioritari;
- raggiungimento degli obiettivi didattici trasversali previsti (impegno; capacità espositiva con riferimento ai linguaggi delle diverse discipline; acquisizione progressiva di un autonomo metodo di apprendimento e di lavoro ...)
- gravità delle carenze accumulate;
- partecipazione alle iniziative integrative deliberate dal consiglio di classe;

Se i fattori di contesto saranno valutati negativamente dal Consiglio di classe, l'alunno non sarà ammesso alla classe successiva.

- **un allievo non è promosso, previa valutazione degli elementi sopra indicati e qualora il consiglio di classe ritenga che le insufficienze accumulate gli impediscano di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo, nel caso di:**
  - 1.1 più di quattro insufficienze non gravi (voto 5)
  - 2.1 più di due insufficienze gravi (voto < 5)
  - 3.1 più di due insufficienze non gravi (voto 5) accompagnate da una o più insufficienze gravi (voto <5)

Il consiglio di classe in sede di scrutinio

- a) prende visione della scheda di valutazione individuale dello studente (modulo allegato al protocollo valutativo);

b) Procede alla stesura di un'analitica illustrazione dei motivi per i quali non si è proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio di giugno, può collegialmente rinviare la formulazione del giudizio finale su uno studente in funzione della verifica del recupero dei debiti formativi attribuiti (fino ad un massimo di tre), da effettuarsi entro il 31 agosto. **In sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe può dichiarare promosso lo studente qualora egli abbia saldato tutti debiti contratti nel precedente anno o abbia mostrato un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze / abilità /competenze.**

In particolare 1.a l'alunno, qualora non recuperi integralmente i propri debiti formativi nonostante i programmati interventi didattici di recupero, può essere dichiarato promosso in sede di integrazione dello scrutinio finale delle classi dalla prima alla quarta anche in presenza di un debito formativo non saldato in una sola disciplina nel caso in cui il consiglio di classe valuti collegialmente la sua preparazione complessiva adeguata a permettergli la frequenza alla classe successiva.

2.a l'alunno, qualora non recuperi i propri debiti formativi nonostante i programmati interventi didattici di recupero, non è promosso nello scrutinio finale delle classi dalla prima alla quarta in presenza di una preparazione insufficiente in più discipline, previa valutazione collegiale da parte del consiglio di classe della sua preparazione complessiva.

In caso di sospensione a giugno e rinvio a settembre della formulazione del giudizio finale è data comunicazione scritta alle famiglie delle motivazioni della decisione del consiglio di classe; i docenti delle discipline nelle quali l'allievo presenta debito formativo specificano in modo dettagliato, in termini di conoscenze, abilità e competenze, quali parti del programma devono essere recuperate e fatte oggetto di verifica prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

L'allievo è tenuto a frequentare le iniziative di sostegno e di recupero organizzate dalla scuola entro la fine del mese di agosto ed a saldare i debiti formativi accertati nei tempi previsti dal D.M. 80/07 e secondo le modalità stabilite dall'istituto

Qualora i genitori o coloro che esercitano la patria potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche previste [DM 80/2007, art 2 e 5]

ANGRI, 28/10/2022

IL Coordinatore delle AA DD.  
ADINOLFI GAETANA